

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE
dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018";
- VISTA** la deliberazione di Giunta n. 76 del 22/03/2016 " Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 – Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
- VISTA** la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09, ed in particolare il suo articolo 18;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31.12.10, ed in particolare il suo articolo 10;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 14.05.10, ed in particolare il suo articolo 80, comma 12;
- VISTA** la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. "Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 02/12/2011, S.O. n° 49 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera c;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera a) che modifica i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa sotto forma di contributi in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18.03.2016, S.O. n° 1;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 204 del 10.08.2015, avente per oggetto " Riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a seguito della approvazione del disegno di legge: 'Approvazione del Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2014'";
- RILEVATO** dall'allegato A della richiamata deliberazione di Giunta Regionale che nel capitolo 542976 risultano cancellati residui passivi per un importo complessivo di €. 13.391.342,82;
- VISTA** la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 29.03.2012 al n. 4696
- CONSIDERATO** che l'aiuto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come, da ultimo, modificato dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera a), può essere concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre

2013, n. 1408/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis nel settore agricolo);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art.18, L.R. n. 6/2009 e s.m.i. è necessario disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'agevolazione;

CONSIDERATO che l'ultimo paragrafo del comma 1 dell'art.18, L.R. n. 6/2009 e s.m.i. recita "*L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi*";

VISTO il decreto legge n. 33 del 14/03/2013 artt. 26 e 27 - Pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici;

RITENUTO di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento di cui all'art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015 e ai sensi dell'art. 18 del decreto legge n. 83/2012;

A' TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1 Sono approvate le disposizioni applicative riguardanti l'aiuto *in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali*, di cui al comma 4 dell'art.18 della legge regionale del 14 maggio del 2009, n. 6, così come da ultimo modificato dalla lettera a), comma 1, articolo 54, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 2 Con successiva disposizione Assessoriale verranno individuate le risorse destinate ad ogni singolo intervento riguardanti il consolidamento delle passività onerose e la capitalizzazione delle società cooperative e società agricole di capitali.

Art. 3 L'aiuto è erogato secondo le modalità previste dai regolamenti in *de minimis* - Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015 nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 33 del 14/03/2013 – pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici e sul sito internet della Regione Siciliana <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato> area tematica "SUPPORTO IMPRESE sottolink – Credito Agrario, sul sito internet dell'IRCAC all'indirizzo www.ircac.it.

Palermo, li **21 LUG. 2016**



L'Assessore
le A. Cracolici)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Disposizioni applicative per la concessione dei contributi in conto capitale alle società cooperative e alle società agricole di capitali

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 – Articolo 18 e s.m.i.

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18/03/2016, S.O. n° 1 è stata pubblicata la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera a) che prevede la concessione di contributi in conto interessi alle società cooperative e società agricole di capitali che deliberano un aumento del capitale.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure per gli interventi di capitalizzazione in agricoltura, da attuare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Scopo

Scopo dell'intervento è di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle cooperative e delle società di capitali attraverso contributi in conto capitale.

3. Aiuti in "de minimis"

I contributi in conto capitale per la capitalizzazione in agricoltura, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m.i. ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti

agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di € **15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari**.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dall'Italia alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 475.080.000 euro, plafond triennale che verrà ripartito tra le regioni.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica lo stesso regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n. 1407/2013; in questo caso gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

I contributi in conto capitale per la capitalizzazione in agricoltura, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m. ricadono, altresì, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»*, pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, nonché nel settore dell'agriturismo.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di € **200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

L'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi ed è da intendersi per **impresa unica** definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sono da considerarsi anche esse impresa unica le imprese per le quali la relazione di cui alle lettere a), b), c) e d) avviene attraverso altre imprese (una o più).

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale

pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis».

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL).

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del C.C. rientra pienamente tra le attività agricole, ma non può essere assoggettata al Regolamento (UE) n. 1408/2013 «de minimis agricolo».

Il Nulla Osta conterrà informazione per il beneficiario dell'importo dell'aiuto espresso in ESL e del regolamento de minimis per il quale lo stesso aiuto è concesso (titolo del regolamento e riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea).

A pena di esclusione la richiesta di ammissibilità dovrà contenere la dichiarazione "de minimis" redatta secondo il modello predisposto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

4. Limiti e condizioni dell'intervento

I contributi in conto capitale sono destinati alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale e non possono superare la misura del 50 per cento dell'aumento del capitale sottoscritto e deliberato.

L'intero aumento del capitale sociale agevolato, per una durata di almeno 3 anni, non potrà essere destinato a copertura di perdite di esercizio della cooperativa o della società di capitali.

Il versamento dell'importo pari all'aumento del capitale sociale può essere effettuato in un massimo di tre quote annuali, rispettivamente le prime due del 30% e la terza del 40% (il periodo massimo di tre anni, superato il quale vi è la revoca dello stesso contributo, è stabilito a decorrere dalla data di concessione del contributo).

Prima della liquidazione del contributo in conto capitale, la cooperativa o la società di capitali dovrà produrre la documentazione attestante il versamento dell'aumento del capitale sociale.

Detto versamento deve avvenire attraverso immissione di nuova liquidità e non può essere attuato, ad esempio, attraverso compensazioni con crediti vantati dal socio nei confronti della cooperativa o della società di capitali o precedenti versamenti in conto aumento capitale sociale.

Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.

5. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione della norma è prevista una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro

6. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono le società cooperative o le società agricole di capitali, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.

La cooperativa o la società di capitali deve essere "*società agricola*" - ossia società che abbia come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. e

tale indicazione deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del d.lgs. n. 99/2004).

Le società richiedenti hanno l'obbligo di avere correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

7. Procedure

Per l'attuazione della capitalizzazione delle imprese agricole di cui all'art. 18 della L.R. n. 6/09 e s.m.i. sono competenti rispettivamente:

- Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, per le società agricole;
- L'IRCAC, per le società cooperative.

La procedura per la concessione dei contributi in conto capitale prevede diverse fasi procedurali:

- **LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (I.R.C.A.C.);**
- **CONTROLLI** (Uffici dell'Agricoltura).

7.1 AMMISSIBILITA' E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

7.1.1 Presentazione delle richieste di ammissibilità

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere redatta su apposita modulistica, allegata alla presente, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata o consegnata direttamente al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per le **società agricole** e all'IRCAC per le **società cooperative** a partire dal **01 agosto 2016** e fino al **31 ottobre 2016**.

7.1.2 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;*
- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B Dichiarazione cooperativa/società);*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011,*

redatte su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia"- Amministratori);

- Copia conforme all'originale della delibera dell'Organo di Amministrazione con la quale con la quale è stata assunta la decisione di chiedere il contributo in conto capitale e si autorizza il legale rappresentante a richiedere il contributo in conto capitale per l'aumento del capitale sociale ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento;
- Copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;
- Copia del libro soci;
- Copia dell'attestato di revisione (per le cooperative);
- Consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 "codice in materia di protezione di dati personali" rilasciato su apposita modulistica, allegata al presente;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis"; in caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;
- Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

7.1.4 Procedura per l'istruttoria delle domande di ammissibilità e di concessione del contributo in conto capitale

L'attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti "de minimis".

Accertati i requisiti di ammissibilità, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvederà ad emettere il decreto di concessione per le società agricole, per le società cooperative l'RCAC provvederà con propria delibera.

7.3 Liquidazione contributo in conto capitale

La liquidazione dei contributi in conto capitale avverrà previa acquisizione e verifica delle seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale della delibera assembleare, redatta secondo apposita modulistica, di aumento del capitale sociale della cooperativa o della società di capitali, contenente l'obbligo dei soci sottoscrittori a versare il 50 per cento dell'aumento a carico degli stessi prima della liquidazione del contributo in conto capitale, nonché l'obbligo a mantenere la propria partecipazione nel capitale sociale della cooperativa o della società di capitali e di non ridurre la propria quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell'intero contributo.
- Copia conforme all'originale del libro soci da cui risulti la sottoscrizione delle quote di aumento di capitale sociale dei singoli soci;
- Copia conforme all'originale del libro soci da cui risulti il versamento della quota sociale sottoscritta dai soci.

7.4 Controlli

Per la durata di 3 anni, dalla data di erogazione dell'intero contributo, le cooperative o le società di capitali dovranno produrre rispettivamente all'IRCAC e al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura i bilanci relativi ai 3 esercizi sociali successivi all'erogazione da cui si evinca che l'aumento del capitale sociale non è stato destinato a copertura di eventuali perdite di esercizio.

